

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

## IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

Avv. **Dario Buzzelli** Presidente

Prof. Avv. **Ferruccio Auletta** Arbitro

Avv. **Gabriella Palmieri** Arbitro

nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0793 dell' 1.4.2011) promosso da:

**Sig. Ivan Nicola BELLAROSA**, in proprio e nella qualità di rappresentante del concorrente Avelon Formula rappresentato in via disgiunta dagli avvocati Lorenzo Mazzarelli e Wladimiro Scalvini del Foro di Brescia, domiciliati in Roma, via E. De Cavalieri n. 11, presso l'Avv. Vito Antonio Mazzarelli

- parte istante -

contro

**ACI – CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana**, in persona del Presidente legale rappresentate ing. Angelo Sticchi Damiani, con sede in Roma, Via Solferino n. 32, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Capo con studio in Roma, Via Adige n. 43

- parte intimata –

ha emanato il seguente:

## **LODO**

LETTI gli atti del procedimento;

VISTA, in particolare, la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport al n. 133 del 18 gennaio 2012 con la quale la parte istante, per il tramite dei propri difensori Avv. Wladimiro Scalvini e Lorenzo Mazzarelli (dotati del corrispondente potere ex art. 816 bis, 1° comma c.p.c. ), ha dichiarato di rinunciare agli atti del procedimento arbitrale a « spese compensate », e la parte convenuta, per il tramite del proprio difensore Avv. Vincenzo Capo (dotato del corrispondente potere ex art. 816 bis, 1° comma c.p.c.) ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti del procedimento a « spese compensate »;

DATO ATTO che la rinuncia agli atti del giudizio e la sua accettazione sono regolari e che pertanto deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306, 1° comma c.p.c.;

CONSIDERATO che occorre, comunque, provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari dell'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio e dei diritti dovuti agli arbitri e al C.O.N.I.

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare gli onorari da corrispondere al Consulente Tecnico d'Ufficio nella misura di euro 3.500,00, al netto della ritenuta fiscale del 20%, oltre al rimborso delle spese pari ad euro 460,00;

RITENUTO, altresì, di dover determinare, in considerazione del tempo trascorso, della complessità della controversia e delle questioni esaminate nonché del lodo parziale pronunciato in data 27 luglio 2011, gli onorari spettanti al Collegio arbitrale in euro 4.200,00, oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia, così provvede:

- a) dichiara l'estinzione del giudizio;
- b) dichiara compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva;
- c) liquida il saldo degli onorari da corrispondere al C.T.U. nella misura di € 2.300,00, al netto della ritenuta fiscale del 20%, ed euro 460,00 per spese;
- d) liquida complessivamente i diritti degli arbitri in € 4.200,00, oltre a accessori;
- e) dichiara entrambe le parti tenute con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento degli onorari del C.T.U., dei diritti degli arbitri e dei diritti amministrativi del C.O.N.I.;
- f) manda alla segreteria di comunicare alle parti il seguente lodo;

Così deliberato, all'unanimità dei voti espressi dagli arbitri, in Roma, in data 25 gennaio 2012, e sottoscritto il numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

**F.to Dario Buzzelli**

**F.to Ferruccio Auletta**

**F.to Gabriella Palmieri**